



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Comunale

N. 6

del 29/01/2026

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2026 (art. 222 D. Lgs. n. 267/2000) e autorizzazione all'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di gennaio presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del dott. Gradone Armando, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 2025 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Molfetta e assegnata la provvisoria gestione del Comune, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, assistito dal Segretario Generale dott. Lozzi Ernesto.

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad oggetto: "Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2026 (art. 222, D. Lgs n. 267/2000) e autorizzazione all'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio 2026"

che viene sottoposta al

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Sub Commissario Vicario con i poteri del Consiglio comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028 e relativi allegati con la deliberazione n. **71** in data 30/12/2025, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che, per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle spese correnti, può rivelarsi necessario ricorrere all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione derivanti da mutui, da trasferimenti provenienti dal settore pubblico allargato e da disposizioni di legge;

Richiamato l'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.
2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.
3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate



per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

Richiamati:

- l'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell'ente, su richiesta e previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;
- l'art. 1, c. 555, L. 27 dicembre 2019, n. 190, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 782, L. n. 197/2022, che dispone: "555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025", limite temporale esteso al 2028 dall'art. 1, c. 672, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026);

Ritenuto per tanto opportuno con il presente atto autorizzare il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2026, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000, per un importo massimo di €. 27.131.750,02, pari a 5/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente (Rendiconto 2024), come specificato di seguito;

Dato atto che i 5/12 delle entrate correnti accertate come risultanti dal rendiconto approvato del penultimo esercizio precedente, e cioè il rendiconto 2024, consistono nei seguenti valori:

Accertamenti titolo 1°	€ 38.352.085,42
Accertamenti titolo 2°	€ 17.545.199,44
Accertamenti titolo 3°	€ <u>9.218.915,18</u>
Accertamenti primi tre titoli dell'entrata	€ 65.116.200,04
Anticipazione attivabile: 5/12	€ <u>27.131.750,02</u>



Tenuto conto che l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria e che i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione vanno a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;

Ritenuto di provvedere all'autorizzazione all'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione (entrate vincolate), ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di evitare il più possibile il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

Dato atto che questo ente non si trova in stato di dissesto finanziario;

Considerato che l'utilizzo, in termini di cassa, di proprie somme vincolate permette di evitare interessi e commissioni conseguenti all'attivazione di anticipazioni di cassa;

Vista la vigente Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria stipulata con la Banca UniCredit S.p.a.;

Dato atto che l'anticipazione di cassa potrà essere attivata, nei limiti delle somme quotidianamente necessarie, solo dopo l'utilizzo, in termini di cassa, delle disponibilità a specifica destinazione, ai sensi dell'art. 195 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il D. Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii., come modificato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e D.lgs.126/2014;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del D.lgs. 267/2000:

- l'articolo 180, comma 3, lettera d), che prevede l'obbligo dell'indicazione al tesoriere, negli ordinativi di incasso, dell'eventuale natura vincolata delle entrate;
- l'articolo 185, comma 2, lettera i), che prevede l'obbligo dell'indicazione al tesoriere, negli ordinativi di pagamento, dell'eventuale natura vincolata delle spese;
- l'articolo 195, che disciplina l'utilizzo delle entrate vincolate, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti generiche, nei limiti dell'anticipazione di tesoreria;



- l'articolo 195, comma 2, il quale prevede che l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e di pagamento di regolazione contabile;

- l'articolo 209, comma 3-bis, il quale prevede che il Tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) e che i prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lett. i). L'utilizzo di risorse vincolate è consentito secondo modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;

Preso atto quindi che, a far data dal 1° gennaio 2015, il nuovo ordinamento contabile obbliga a contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate destinate al pagamento di spese correnti secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamato il punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, il quale chiarisce le modalità e i limiti dell'utilizzo delle somme vincolate a cui il Tesoriere dovrà scrupolosamente attenersi, garantendo la tassativa esigenza di ricostituire tali somme al fine di non compromettere il conseguimento delle finalità a cui dette somme sono destinate;

Vista la deliberazione n. 31/2015 della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, che ha chiarito che il regime vincolistico della gestione di cassa è caratterizzato dall'eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate agli artt. 180, comma 3, lett. d) e art. 185, comma 2, lett. i) del D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, cassa vincolata è solo quella che deriva da entrate con destinazione specifica;

Viste le indicazioni fornite dalla Commissione Arconet in merito alla contabilizzazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, secondo cui sarebbe errato considerare gli oneri urbanistici entrate vincolate, preso atto che il legislatore ha stabilito solo una loro generica destinazione ad una categoria di spesa e non un vincolo di destinazione specifico;

Tenuto conto che l'individuazione delle entrate vincolate e delle spese dalle stesse finanziate è disposta a cura dell'Ente alla luce delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000, nel principio contabile applicato all. n. 4/2 e delle indicazioni fornite in materia dalla Corte dei conti, secondo cui sono vincolate in termini di cassa le entrate derivanti da:

a) mutui e altre forme di finanziamento destinate ad investimenti;



b) trasferimenti derivanti da enti del settore pubblico allargato finalizzati ad una specifica spesa;

c) altre entrate per le quali la legge prevede uno specifico vincolo di destinazione;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 195 e 209 del D. Lgs. 267/00, l'utilizzo delle risorse vincolate avverrà secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina in materia;

Visti:

- il D.lgs.267/2000 ed il Regolamento di Contabilità.;
- il D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2025 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Molfetta e nominato, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, il dott. Armando Gradone;

Stante la competenza del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato

1) di **Autorizzare** per l'esercizio 2026, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. 267/2000, l'utilizzo da parte del Tesoriere Comunale di entrate aventi specifica destinazione, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento delle spese correnti entro il sopra specificato limite vigente per il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

2) di **Richiedere** al Tesoriere Comunale la concessione per l'esercizio 2026 dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222, comma 1, del TUEL D. Lgs. 267/2000, fino alla misura massima consentita nei termini di legge pari ad euro **27.131.750,02**;

3) di **Dare atto che** questa richiesta risulta meramente finalizzata all'utilizzo delle somme dell'Ente a specifica destinazione, ai sensi dell'art. 195 del TUEL,



ribadendo che il Comune di Molfetta, ad oggi non ha esigenza di ricorrere all'anticipazione avendo quantificato al 01/01/2026 il saldo di cassa vincolata in euro **9.740.634,04** ed il valore della cassa libera in euro **14.291.804,82**;

4) di **Autorizzare** il Dirigente Responsabile del Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali a trasmettere al Tesoriere Comunale la presente deliberazione di richiesta della concessione dell'anticipazione di tesoreria cui al punto 1;

5) di dare atto che:

- l'utilizzo di cassa di entrate a specifica destinazione vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'attivazione, da parte del Tesoriere Comunale, dell'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione sarà disposto in via automatica in caso di insufficienza di fondi liberi, secondo le modalità indicate dal punto 10 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- sarà cura dell'ente provvedere alla registrazione contabile dei movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Si propone, altresì, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2026 (art. 222, D. Lgs n. 267/2000) e autorizzazione all'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio 2026", la sottopone al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico e contabile favorevole reso ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

26.01.2026

**Il Dirigente del Settore
Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali
Dott. Mauro De Gennaro**



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2026 (art. 222, D. Lgs n. 267/2000) e autorizzazione all'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio 2026"

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti conseguenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Armando GRADONE

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno **29 GEN. 2026** per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta , li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI